

27 dicembre 2010 14:47

Tessere sconto fasulle. Sanzioni Antitrust... ma si tratta di illeciti penali



Ancora sanzioni dall'Antitrust (<http://www.aduc.it/generale/files/file/allegati/48-10.pdf>) per le aziende venete delle tessere sconto fasulle. Imprese che tramite telefonate ingannevoli e visite a domicilio, (http://www.aduc.it/articolo/vendite+domicilio+tessere+sconto+fasulle+balle+dei_18042.php) fanno credere di regalare tessere fedeltà gratuite e invece fanno firmare contratti a partire da 2mila euro, per l'acquisto 'inconsapevole' di tovaglie, lenzuola ed altri casalinghi.

In questa tornata sono state sanzionate 5 aziende, per un totale di 135mila euro.

I venditori porta a porta riescono nell'obiettivo grazie ad una balla ricorrente: stiamo aprendo un centro commerciale vicino al tuo Comune, ti regaliamo una tessera sconto.

Da anni queste aziende fanno danni in tutto il Nord Italia, (<http://www.aduc.it/ricerca/?testo=tessere+sconto>) e purtroppo cambiando nome e marchio commerciale, riescono ancora ad accalappiare contratti.

Le responsabilità sono molteplici, a cominciare dai consumatori, che non leggono i contratti e firmano anche quando i moduli loro sottoposti sono confusi (è quelli dalle società delle tessere sconto sono un coacervo di parole ambigue).

Responsabilità vanno anche a chi potrebbe agire su un piano diverso rispetto all'Antitrust (che sanziona le condotte commerciali scorrette): la magistratura. Nel 2008 avevamo denunciato una di queste società (http://www.aduc.it/comunicato/giustizia+oscura+inutilmente+burocratica_17403.php), alla Procura di Firenze, che in seguito trasmette gli atti a Venezia (per competenza territoriale). Solo dopo mesi e mesi, con molta fatica veniamo a sapere che il procedimento era stato archiviato. Eppure nell'odierno provvedimento Antitrust (<http://www.aduc.it/generale/files/file/allegati/48-10.pdf>) vengono riproposte le memorie della Camera di commercio di Padova, da tempo attiva per tentare (con i propri strumenti) di porre termine alle vendite truffaldine.

Secondo quanto riportato nei pareri "*si tratterebbe, ove effettivamente dimostrato, di un modus operandi, illecito e truffaldino, penalmente rilevante [...]*".

Il modo di fare delle aziende porta a porta venete, quindi, è collegabile ad un *modus operandi, illecito e truffaldino, penalmente rilevante*, tali elementi -per quel che ne sappiamo- non ha comportato effetti penali.

Sottoliniamo questo aspetto perché -come rilevabile dalle tantissime segnalazioni pervenuteci (<http://sostonline.aduc.it/ricerca/?testo=tessere+sconto>)- spesso la firma del contratto viene imposta con violenza e minacce verbali (materia prima per una giustizia all'altezza del proprio compito).

Di seguito le aziende sanzionate con i vari nomi utilizzati:

- Italia a Casa S.r.l., sanzione di 20.000 €.

- Idea S.r.l. (sanzione di 30.000 €), originariamente denominata New Trade S.r.l. operante con i marchi Home e New Trade. In seguito New Trade ha cambiato proprietà ed il nuovo socio ha modificato la denominazione in Idea S.r.l. e la sede legale (via Santa Chiara, 10, Selvazzano Dentro, PD), mantenendo immutate la partita IVA e il numero di registro REA.

- Signor Loris Scattolin, titolare dell'impresa individuale New Company (sanzione di 10.000 €). Operante con i marchi commerciali "Casa Arredo" e "Linea Casa".

- Jolly S.r.l. (sanzione di 25.000 €), operante con i marchi Jolly, Andromeda, Ciao, Calypso, Nuvola, Teorema, Casa Viva.

- Class S.r.l. Sanzione di 50.000 €. Originariamente denominata Style S.r.l. In data 6 settembre 2010 la società ha modificato la propria denominazione sociale in Class S.r.l. e la propria sede legale (via A. Manzoni, 3/C, Rubano, PD), mantenendo immutati, invece, la partita Iva e l'amministratore legale, che risulta anche socio unico della società stessa (di seguito, la Società).

Come difendersi. Il decreto legislativo 206/2005 permette il diritto di recesso (art.64), senza penale entro 10 giorni, che decorrono dal momento della prima firma, oppure dal momento della consegna della merce.